



# L'ISTITUTO *i*NFORMA

## L'ASSEGNO BANCARIO: ALCUNE NOTIZIE UTILI



L'assegno bancario rappresenta uno strumento di pagamento molto diffuso. Tramite l'assegno un titolare di conto corrente bancario (*traente*) può dare istruzioni alla propria banca (*trattaria*) di pagare una somma ad altro soggetto o a se stesso (*beneficiario* o *prenditore*).

L'emissione dell'assegno presuppone l'autorizzazione della banca ad emetterlo e la presenza di somme disponibili sul conto.

In fase di emissione il cliente provvederà a compilare l'assegno con alcuni dati.

### DATI OBBLIGATORI:

- 1** data e luogo di emissione (la loro assenza o incompletezza rendono l'assegno non valido);
- 2** importo in cifre (i due decimali vanno separati da una virgola) ed in lettere (i due decimali vanno separati da una barra); in caso di discordanza fra i due importi prevale quello in lettere;
- 3** firma conforme a quella depositata nello specimen firme al momento della sottoscrizione del contratto di conto corrente.

### DATI FACOLTATIVI:

- 4** nome del beneficiario (in tal caso l'assegno è "all'ordine"; se il nominativo non viene indicato l'assegno è "in bianco").

Sebbene la banca identifichi chi presenta l'assegno all'incasso, si consiglia di non emettere assegni *in bianco* per evitare che, in caso di smarrimento o furto, l'assegno venga incassato da persona diversa dal beneficiario. Gli assegni di importo superiore a 12.500,00 Euro devono per legge recare l'indicazione del beneficiario (oltre alla clausola di "non trasferibilità").

Sull'assegno risultano prestampati a cura della banca trattaria:

- 5** la denominazione di assegno bancario;
- 6** il nome dell'Azienda di credito che effettuerà il pagamento;
- 7** il luogo di pagamento;
- 8** le coordinate bancarie.

Quando il luogo di pagamento corrisponde a quello di emissio-


ne (o si trovano entrambi nello stesso comune), l'assegno si dice "su piazza", diversamente "fuori piazza".

Il luogo e la data caratterizzano i termini della presentazione dell'assegno all'incasso, che sono di 8 giorni per l'assegno pagabile nello stesso comune in cui è emesso e di 15 giorni per l'assegno pagabile in un comune italiano diverso da quello di emissione.

Presentando l'assegno per il pagamento dopo la scadenza dei predetti termini, l'eventuale mancato pagamento non può essere accertato con il "protesto", presupposto per avviare l'azione di regresso verso i giranti.

Questi sono le persone che, in qualità di beneficiarie, girano l'assegno, cioè danno l'ordine alla banca di pagare ad un terzo (*giratario*), assumendosi a loro volta la responsabilità del pagamento. L'assegno può essere girato anche più volte prima di essere presentato alla banca per l'incasso.

La girata può essere "in bianco",



# L'ISTITUTO *i*NFORMA



quando il beneficiario si limita a porre la propria firma sul retro dell'assegno, o "piena" quando specifica anche il nome di colui al quale l'assegno va pagato. L'assegno con girata in bianco potrebbe essere incassato da chiunque ne entri in possesso.

L'assegno deve essere non solo completo, ma anche integro. Le banche, quando accettano un assegno, provvedono a tagliarne l'angolo superiore sinistro; il provvedimento è stato adottato sin dal 1991 per contrastare la rinegoziazione degli assegni rubati ed opportunamente "lavati".

**Pertanto l'assegno con lo spigolo superiore sinistro tagliato non può circolare e non deve essere accettato in pagamento perché potrebbe risultare rubato.**

Per limitare i danni derivanti dallo smarrimento o dalla sottrazione degli assegni la normativa consente al traente ed al girante di riportare sull'assegno alcune clausole che ne limitano la sua circolazione.


Quella più conosciuta è la clausola di "non trasferibilità" da riportare sul fronte o sul retro dell'assegno e consente solo al beneficiario di incassarne il relativo importo.

Come abbiamo visto, tale clausola va posta per legge su tutti gli assegni di importo superiore a 12.500,00 Euro (in questo caso l'indicazione del beneficiario diventa elemento obbligatorio).

Se al momento della presentazione per il pagamento l'assegno risulta (totalmente o parzialmente) *non coperto*, in quanto non ci sono i fondi sul conto, la banca scrive al cliente inviandogli un "preavviso di revoca" per avvertirlo che, se non paga (l'importo dell'assegno più gli interessi, la penale e le spese di protesto) entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, il suo nominativo sarà iscritto nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI), archivio informatizzato attivata nel giugno del 2002 presso la Banca d'Italia. **Scaduti i sessanta giorni, in assenza di pagamento, il cliente deve restituire alla banca trattaria subito tutti gli assegni ancora in suo possesso.**

Se l'assegno risultasse emesso da persona non autorizzata, ancorché *coperto*, la sua iscrizione nella CAI avverrebbe entro 20 giorni dalla presentazione per il pagamento.

In entrambi i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative da parte del Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno (nella provincia di Trento le funzioni del prefetto sono esercitate dal Commissario del Governo), **la Legge prevede la "revoca di sistema", che vieta al cliente per sei mesi di emettere assegni presso qualunque banca o ufficio postale nel territorio nazionale.** Con l'iscrizione alla CAI le banche e gli uffici postali non potranno, per lo stesso periodo, stipulare con il cliente nuove convenzioni di assegno, né paga-



## Guida all'Assegno e alla Centrale d'Allarme Interbancaria



**Casse Rurali  
Trentine**

Opuscolo  
informativo  
a disposizione  
della  
clientela



## L'ISTITUTO *i*NFORMA

re assegni da lui emessi né rilasciare nuovi carnet di assegni.

La **CAI (Centrale d'Allarme Interbancaria)** è una banca-dati a livello nazionale, consultabile da tutti gli istituti di credito, che consente di escludere dal sistema dei pagamenti nominativi ed assegni a rischio. Tale archivio dati è composto dai seguenti sei segmenti:

### **CAPRI (Centrale Allarme Procedura Impagati)**

raccoglie i dati identificativi del soggetto revocato e dell'assegno impagato;



### **PASS (Procedura Assegni Sottratti o Smarriti)**

enumera gli assegni denunciati sottratti, smarriti, non restituiti a seguito di revoca o bloccati per altri motivi;

### **CARTER (Carte Revocate)**

raccoglie i dati identificativi del soggetto revocato e della carta di credito o di debito rimasta impagata;

### **PROCAR (Procedura Carte Sottratte o Smarrite)**

contiene le informazioni relative alle carte denunciate sottratte, smarrite, non restituite a seguito di revoca o bloccate per altri motivi;

### **ASA**

#### **(Archivio Sanzioni Amministrative)**

censisce le informazioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie applicate per l'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista;

#### **ASP (Archivio Sanzioni Penali)**

censisce le informazioni relative alle sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa.

## **NORMATIVA ANTIRIGICLAGGIO**

L'art. 1, comma 1, della legge n. 197 del 5.7.1991 prevede che il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, quali ad esempio i certificati di deposito e le obbligazioni bancarie, in euro o in valuta estera, per un valore da trasferire complessivamente superiore a Euro 12.500,00 può essere eseguito solo per il tramite degli intermediari abilitati.

Il trasferimento effettuato in violazione di detta normativa è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell'importo trasferito.

Presso gli sportelli della Cassa Rurale di Arco-Garda Trentino in quanto intermediario abilitato è possibile effettuare il trasferimento nel rispetto della normativa citata.



Per le condizioni ed ulteriori informazioni sono disponibili i fogli informativi analitici presso gli sportelli della Banca